

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21694 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: DE ROSA MARIA LUISA
Data pubblicazione: 25/06/2026

Inammissibilità
appello, notifica, art.
22, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 621/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE –
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore *pro*
tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrenti –

Contro

DUSTY S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Antonio Maria Cacopardo.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO
della SICILIA n. 4854/2023 depositata in data 7 giugno 2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.

FATTI DI CAUSA

1. In data 03.05.2019, a seguito di liquidazione automatizzata della
dichiarazione Modello 770/s 2016, eseguita ai sensi dell'art. 36-*bis* del
D.P.R. n. 600/1973 (per l'anno d'imposta 2015), l'Agente della Riscossione
notificava, alla società Dusty S.r.l., la cartella di pagamento n.

29320190006680278000, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate per la somma complessiva di euro 3.445.726,54 e a titolo di omesso versamento di ritenute alla fonte IRPEF dichiarate e non versate, oltre sanzioni ed interessi.

2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, chiedendo la conferma del proprio operato. Con atto di intervento volontario si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.

3. Con istanza del 15.01.2020, la società contribuente chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, asserendo il deposito di "attestazione di pagamento della cartella impugnata", emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A. in data 27.12.2019. Con sentenza n. 2906/2022, la C.t.p. di Catania dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuto pagamento.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l'Agente della Riscossione dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva in giudizio l'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Catania, aderendo alle conclusioni rassegnate dall'Agente della Riscossione e si costituiva anche la contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello.

5. La C.g.t. di II grado della Lombardia, con sentenza n. 4854/2023, depositata in data 7 giugno 2023, dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio.

6. Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di ricorso. La società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 22, quinto comma, D. Lgs. n. 546/1992, in

relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l'Ufficio lamenta l'*error in procedendo* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado non ha disposto l'esibizione della prova della notifica dell'atto di appello effettuata dall'Ufficio alle controparti, non considerando come, invece, avrebbe dovuto richiedere il deposito dell'originale della ricevuta di spedizione ai sensi dell'art. 22, co. 5, D. Lgs. n. 546/1992, secondo il quale: "Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi"; in altri termini, se l'Ufficio fosse stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, avrebbe potuto agevolmente dimostrare – dato che la notifica era regolarmente stata effettuata – la tempestiva ed effettiva notifica dell'atto di appello alle controparti, mediante la produzione della ricevuta di consegna e di accettazione della notifica dell'atto di appello, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 14/10/2022, come è evidente dalla relata e dalle ricevute di accettazione e consegna (prodotte nel corso del giudizio di secondo grado in data 12/05/2023).

Il motivo è infondato.

1.1 Il consolidato orientamento di questa Corte sancisce che la speciale disposizione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 – secondo cui, ove sorgano contestazioni, il giudice ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti – presuppone necessariamente che una prima produzione documentale, prescritta dai commi precedenti (sia pure in copia o fotocopia), sia effettivamente avvenuta entro i termini di costituzione (Cass. n. 31879 del 27.10.2022). La norma è volta a risolvere contestazioni sull'autenticità o conformità di documenti già presenti agli atti e non può essere utilizzata per supplire alla totale omissione del deposito della prova di notificazione dell'atto introduttivo al momento della costituzione in giudizio.

L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 impone al ricorrente (e all'appellante, ex art. 53, comma 2) l'onere di depositare, a pena di

inammissibilità, copia dell'atto spedito o consegnato unitamente alla ricevuta di spedizione o deposito. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e in assenza di una tempestiva e rituale produzione all'atto della costituzione, e non ricorrendo i presupposti per una rimessione in termini per causa non imputabile (che richiede comunque un'esplicita e tempestiva istanza di parte, qui non formulata), il giudice non può sanare l'inammissibilità ordinando l'esibizione successiva dei documenti mancanti.

1.2. Nel caso in esame, la decisione del giudice d'appello di rilevare l'inammissibilità derivante dalla mancanza di prova della notifica al momento della costituzione risulta pienamente conforme al dettato normativo (Cass. n. 31879 del 27.10.2022).

2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l'Ufficio lamenta l'*error in procedendo* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado non ha reputato valutabile (*rectius* tempestiva) la documentazione – spontaneamente prodotta dall'Agenzia – attestante l'intervenuta notificazione dell'appello.

3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, d.l. n. 119/2018, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l'Ufficio lamenta l'*error in procedendo* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha considerato inidonea, ai fini della prova della notifica, la produzione avvenuta in data 12/05/2023, non affermando che, in assenza di previsioni sanzionatorie per il caso di inosservanza delle regole tecniche (art. 11, D.M. 44/2011) e delle specifiche tecniche del PCT (art. 12 del provvedimento DGSIA del 16.04.2014), l'inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità, sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o, in ogni caso, per effetto del raggiungimento dello scopo, e ciò anche in

applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza a SS.UU. n. 7665 del 2016 in relazione a fattispecie diverse (es. notifiche telematiche), ma accumulate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate.

4. Dall'accoglimento del primo motivo discende l'assorbimento del secondo e terzo motivo

5. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l'Ufficio lamenta l'*error in procedendo* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, l'44. a C.g.t. di II grado ha dichiarato l'appello inammissibile soltanto nella pronuncia, senza previamente stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione, così violando anche la previsione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. Infatti, qualora ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve riservare la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Il mancato adempimento a tale previsione comporta la nullità della sentenza, in quanto una decisione fondata su un rilievo d'ufficio sul quale le parti non abbiano interloquito costituisce una radicale violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Il motivo è infondato.

5.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo del giudice di assegnare alle parti un termine per memorie sulla questione rilevata d'ufficio, previsto a pena di nullità dall'art. 101, comma 2, c.p.c., trova applicazione con esclusivo riferimento alle questioni di fatto o alle eccezioni in senso stretto che introducono nel giudizio un nuovo quadro

fattuale, determinando uno sviluppo inatteso della lite non preso in considerazione dalle parti.

In particolare, si è affermato (Cass. n. 32527 del 4.11. 2022) che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.

Tale divieto di decisione a sorpresa non opera, di contro, in relazione alle questioni di rito concernenti i requisiti di ammissibilità della domanda o dell'impugnazione, previsti da norme d'ordine pubblico la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e l'osservanza dei termini di decadenza e l'onere di provare la regolarità della notificazione dell'atto di appello costituiscono parametri di rito immanenti al processo, che la parte dotata di una minima diligenza processuale deve tenere in considerazione ex ante come possibile sviluppo della lite.

5.2. Inoltre, i ricorrenti difettano di interesse ad agire sul punto, non avendo dedotto in che modo l'eventuale concessione del termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. avrebbe consentito loro di superare il rilievo di inammissibilità dell'appello (stante la tardività insanabile della produzione documentale), né quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sia derivato dalla mancata assegnazione del termine.

6. In conclusione vanno rigettati il primo ed il quarto motivo, assorbiti il secondo ed il terzo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro